



COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2013

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 06/03/2017

INDICE

CAPO I

DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE – DENUNCIA DELLA SUA CAUSA – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.

Art. 1	Dichiarazione di morte.....	Pag. 1
Art. 2	Atto di morte.....	Pag. 1
Art. 3	Causa di morte.....	Pag. 2
Art. 4	Visita necroscopica.....	Pag. 2
Art. 5	Permesso di seppellimento.....	Pag. 2
Art. 6	Trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili	Pag. 3
Art. 7	Trasporto e sepoltura di resti mortali	Pag. 3
Art. 8	Osservazione e trattamento sul cadavere.....	Pag. 3
Art. 9	Camere mortuarie.....	Pag. 4
Art. 10	Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato.....	Pag. 5
Art. 11	Rinvenimento di parti di cadavere.....	Pag. 6
Art. 12	Nati morti e prodotti abortivi.....	Pag. 6

CAPO II

RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI, AUTOPSIE, TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

Art. 13	Obbligo di riscontro diagnostico.....	Pag. 6
Art. 14	Modalità di esecuzione del riscontro diagnostico – Autopsie	Pag. 7
Art. 15	Imbalsamazione	Pag. 7

CAPO III

ATTIVITA' FUNEBRE.

Art. 16	Facoltà di disporre della salma	Pag. 7
Art. 17	Attività funebre	Pag. 8
Art. 18	Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre	Pag. 8
Art. 19	Formazione del personale delle Imprese esercenti attività Funebri	Pag. 10
Art. 20	Cause ostative.....	Pag. 11
Art. 21	Obblighi di informazione dei Comuni.....	Pag. 12
Art. 22	Codice deontologico delle Imprese funebri.....	Pag. 12
Art. 23	Trasporto funebre	Pag. 12
Art. 24	Orari e modalità per l'attività funebre.....	Pag. 13
Art. 25	Autorizzazione e decreto di trasporto.....	Pag. 13
Art. 26	Trasporti funebri fuori Comune	Pag. 14
Art. 27	Trasporto di ossa umane e di resti mortali	Pag. 14

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO.

Art. 28	Prescrizioni generali	Pag. 15
Art. 29	Progetto di ampliamento	Pag. 15
Art. 30	Ampliamento: Fascia di rispetto	Pag. 15
Art. 31	Soppressione	Pag. 15
Art. 32	Traslazione dovute alla soppressione	Pag. 16
Art. 33	Materiale monumentale	Pag. 16
Art. 34	Registri cimiteriali.....	Pag. 16

CAPO V

SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE; ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Art. 35	Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	Pag. 17
Art. 36	Salme ricevute nel Cimitero comunale.....	Pag. 17
Art. 37	Inumazioni	Pag. 17
Art. 38	Feretri per inumazione	Pag. 18
Art. 39	Cippi,lapidi ed altre prescrizioni per inumazioni	Pag. 18
Art. 40	Caratteristiche tecniche dei loculi,degli ossari e delle nicchie cinerarie	Pag. 19
Art. 41	Feretri per tumulazioni.....	Pag. 19
Art. 42	Tumulazioni – sepolture individuali.....	Pag. 19
Art. 43	Tumulazioni provvisorie.....	Pag. 21
Art. 44	Spese per inumazioni e tumulazioni	Pag. 22
Art. 45	Funerali a carico del Comune	Pag. 22
Art. 46	Esumazioni ordinarie.....	Pag. 23
Art. 47	Esumazioni straordinarie	Pag. 24
Art. 48	Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie.....	Pag. 23
Art. 49	Estumulazioni ordinarie	Pag. 23
Art. 50	Divieto di atti rivolti a ridurre il cadavere.....	Pag. 24
Art. 51	Estumulazioni straordinarie.....	Pag. 25
Art. 52	Traslazioni e riduzioni in resti.....	Pag. 25
Art. 53	Autorizzazioni alle esumazioni, estumulazioni o traslazioni.....	Pag. 25
Art. 54	Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali	Pag. 25

CAPO VI

CREMAZIONE – MODALITA' DI CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 55	Autorizzazione alla cremazione	Pag.26
Art. 56	Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri.....	Pag.27
Art. 57	Cinerario comune – giardino delle rimembranze	Pag.28
Art. 58	Autorizzazione all'affidamento delle ceneri.....	Pag.28
Art. 59	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.Pag.30	
Art. 60	Procedura per la concessione autorizzazione alla dispersione ceneri.....	Pag.31

Art. 61	Luoghi di dispersione delle ceneri.....	Pag. 31
Art. 62	Senso comunitario della morte.....	Pag. 32
Art. 63	Registri cimiteriali.....	Pag. 32

CAPO VII

SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONE DI AREE – OBBLIGO DEI CONCESSIONARI – ESTINZIONE – RINUNCIA REVOCA – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – COSTRUZIONI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE.

Art. 64	Concessione di aree per sepolture private.....	Pag. 32
Art. 65	Durata delle concessioni di aree per sepolture private.....	Pag. 32
Art. 66	Diritto d'uso e seppellimento nelle sepolture private.....	Pag. 33
Art. 67	Sepolture private collettive prive di provvedimenti di concessione.....	Pag. 33
Art. 68	Sepolture perpetue: esumazioni ed estumulazioni.....	Pag. 34
Art. 69	Obblighi dei concessionari di sepolture private.....	Pag. 34
Art. 70	Subentro di concessionario nelle sepolture private.....	Pag. 35
Art. 71	Estinzioni delle concessioni delle sepolture private.....	Pag. 36
Art. 72	Rinuncia alle concessioni delle sepolture.....	Pag. 36
Art. 73	Revoca delle sepolture private collettive.....	Pag. 37
Art. 74	Decadenza delle sepolture private individuali e collettive.....	Pag. 37
Art. 75	Mancato rimborso in caso di decadenza.....	Pag. 39
Art. 76	Caratteristiche tecniche delle costruzioni.....	Pag. 39
Art. 77	Accesso al cimitero per lavori delle sepolture private.....	Pag. 39
Art. 78	Modalità dei lavori.....	Pag. 40
Art. 79	Lavori di ordinaria manutenzione delle sepolture private.....	Pag. 40
Art. 80	Responsabilità e deposito cauzionale.....	Pag. 40
Art. 81	Recinzione di aree.....	Pag. 40
Art. 82	Introduzione e deposito.....	Pag. 41
Art. 83	Orario di lavoro.....	Pag. 41
Art. 84	Prescrizioni per la commemorazione dei defunti.....	Pag. 41
Art. 85	Vigilanza.....	Pag. 41

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE.

Art. 86	Lapidi per loculi.....	Pag. 42
Art. 87	Aiuole e campi comuni.....	Pag. 42
Art. 88	Manutenzione a carico dei privati.....	Pag. 42
Art. 89	Manutenzione a carico del Comune.....	Pag. 42
Art. 90	Rimozione delle lapidi.....	Pag. 43
Art. 91	Applicazione estensiva.....	Pag. 43
Art. 92	Orario.....	Pag. 43
Art. 93	Disciplina d'ingresso.....	Pag. 43
Art. 94	Divieti speciali.....	Pag. 43
Art. 95	Riti funebri.....	Pag. 44

Art. 96	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	Pag. 44
Art. 97	Fiori e piante ornamentali	Pag. 45
Art. 98	Materiali ornamentali	Pag. 45
Art. 99	Cautele	Pag. 46
Art. 100	Sanzioni.....	Pag. 46
Art. 101	Informazioni ai cittadini	Pag. 46

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio Comunale di Polizia Mortuaria, di Cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in conformità al D.P.R. N. 285 del 19.09.1990 alla Legge 30.03.2001 n. 130, alla Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, Legge Regionale n. 15 del 03.08.2011 e D.P.G.R. Regione Piemonte n. 7/R dell'8.8.2012 nonché alle vigenti norme e disposizioni in materia Sanitaria e sull'Ordinamento di Stato Civile.

CAPO I

DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE DENUNCIA DELLA SUA CAUSA AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.

ART. 1 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il Direttore, o chi ne è stato delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 2 – ATTO DI MORTE

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a' sensi degli artt. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000 deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
3. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà se del caso agli adempimenti previsti dagli artt. 81,82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 3 – CAUSA DI MORTE

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata da medico che esegue detti accertamenti.
4. L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'all. b) del Regolamento attuativo 7/R dell'8.8.2012:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 4 – VISITA NECROSCOPICA

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico dal lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche per quanto è previsto dall'art. 365 del codice penale.

ART. 5 – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Non si può far luogo a inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'Ufficiale dello Stato Civile, se non è stato costui a riferirgliene.

ART. 6 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Per la sepoltura o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 D.P.R. 15.07.2003 n. 254, (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità.

In tal caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dell'amputazione.

ART. 7 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI RESTI MORTALI

1. Sono resti mortali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15.07.2003 n. 254 gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali per la successiva inumazione tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio comunale. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.e i.

ART. 8 – OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO SUL CADAVERE

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del D.pr. 285/1990.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni

che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. In caso di decesso presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

6. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

7. Il deposito delle salme di cui al comma 6, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

8. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

9. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

10. Il trasporto di cui al comma 8 è svolto secondo le modalità disciplinate nell'articolo 23 ed è a carico dei familiari richiedenti.

11. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

12. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 9 – CAMERE MORTUARIE

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente

adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'art. 6 della L.R. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami.

2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.

3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.

ART. 10 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.

2. la realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste.

3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità dei locali competono al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.

7. Per l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14.01.1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

ART. 11 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 12 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, osservate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 sul regolamento dello Stato Civile, si applicano le disposizioni stabilite agli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. Possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle venti settimane, a richiesta dei genitori.
4. Per i casi previsti dai due precedenti commi deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale domanda di seppellimento entro ventiquattro ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI, AUTOPSIE, TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

ART. 13 – OBBLIGO DI RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché quelli delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 14 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO – AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario, per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 15 – IMBALSAMAZIONE

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, L.R. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

CAPO III

ATTIVITA' FUNEBRE.

ART. 16 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

1. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

4. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purchè si accoli le relative spese.
5. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ART. 17 – ATTIVITA' FUNEBRE.

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.
3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modificazioni.
4. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro Agosto 2013.
5. Il Comune, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e:
 - a) vigila sull'attività funebre;
 - b) verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, vigila sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

ART. 18 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 17 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:
 - a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese

esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;

d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro.

Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 19.

2. Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.

3. I requisiti di cui alle lettere b), c), ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:

a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.

5. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'art. 15, come da modello all'All. C del Regolamento di attuazione della L.R. N. 15/2011. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

6. E' vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.

8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'art. 8 della legge 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 19 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE

1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre e necroforo.

2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:

- a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione, attestazioni mediche;
- b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
- c) obitorio, servizio mortuario, servizi per il commiato;
- d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

- f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
 - g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
 - h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
4. La formazione teorico-specialistica, aggiuntiva a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:
- a) normativa che regola i rapporti di lavoro;
 - b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c) conduzione del personale e dell'impresa;
 - d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
 - e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
 - f) qualità del servizio e cerimoniale;
 - g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.
6. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

ART. 20 – CAUSE OSTATIVE.

1. Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:
- a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - f) la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.
2. Le indicazioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

ART. 21 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI COMUNI.

1. Il Comune informa periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.

2. Il Comune provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.

ART. 22 – CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI.

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della L.R. 1572011, l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

ART. 23 – TRASPORTO FUNEBRE.

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità degli articoli 16, 17 e 18. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.

7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimento interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

10. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.

11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

ART. 24 – ORARI E MODALITÀ PER L'ATTIVITÀ FUNEBRE.

1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.

2. Il Comune fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

ART. 25 – AUTORIZZAZIONE E DECRETO DI TRASPORTO.

1. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento è rilasciata dal servizio di Stato Civile, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 6 comma 1 e 12 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Il servizio di Stato civile del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al responsabile del Servizio di custodia del Cimitero.

5. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed ai Sindaci di altri Comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze.

6. L'incaricato del trasporto di una salma fuori Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso; se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285e dalla normativa ivi richiamata.

9. I trasporti di salme dall'estero o per l'estero sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla normativa ivi richiamata.

ART. 26 – TRASPORTI FUNEBRI FUORI COMUNE

1. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, con le caratteristiche tecniche elencate dall'art. 30 D.P.R. 10.09.1990 n. 285, osservate le prescrizioni dell'art. 32 dello stesso decreto sul trattamento antiputrefattivo.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

3. Per il trasporto da Comune ad altro Comune che dista non più di cento chilometri , salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/1990, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impegna la sola cassa di legno.

ART. 27 – TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiuse con saldatura, con il nome e cognome del defunto o, se anonimo, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO.

ART. 28 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero comunale deve sempre avere un proprio reparto disponibile per le inumazioni, secondo i parametri previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990,
2. L'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio opere pubbliche deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle aree circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

ART. 29– PROGETTO DI AMPLIAMENTO

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente o di costruzione di nuovo cimitero dovranno essere preceduti da uno studio tecnico della località, con speciale riferimento all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica.
2. Tali progetti saranno deliberati ed approvati nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica-sanitaria che illustri i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno nonché delle eventuali costruzioni accessorie.
4. Nella progettazione dovranno essere osservati direttive e criteri previsti dagli artt. 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 78, 80 e 100 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli elaborati grafici dovranno, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 30 – AMPLIAMENTO: FASCIA DI RISPETTO

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla vigente normativa in materia.
2. Le opere di ampliamento del Cimitero esistente possono essere eseguite se le dimensioni della fascia di rispetto non risulteranno inferiori a mt. cinquanta dal centro abitato, anche dopo l'avvenuto ampliamento.

ART. 31 – SOPPRESSIONE

1. Nessun Cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente della A.S.L.

3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione; per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

3. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa ritrovate debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 32 – TRASLAZIONI DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo Cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente.

2. Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito a cura del Comune gratuitamente.

3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

ART. 33 – MATERIALE MONUMENTALE

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel Cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.

2. Qualora i concessionari omettano di farlo, entro i termini stabiliti dal provvedimento di soppressione dell'Amministrazione comunale, tale materiali si intendono abbandonati e passano in proprietà del Comune.

ART. 34 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Il Sindaco provvede, nelle forme consentite dalla vigente normativa in ordine alla manutenzione e alla vigilanza del cimitero.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura della salma; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare (o registra su supporto informatico):

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo, data di nascita del defunto; secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine dell'autorizzazione;

- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo; ad ogni fine anno un esemplare del registro deve essere consegnato al Comune per essere conservato negli archivi, mentre l'altro esemplare resta presso il servizio di custodia.

CAPO V

SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE; ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

ART. 35 – AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quell'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

ART. 36 – SALME RICEVUTE NEL CIMITERO COMUNALE

1. Nel Cimitero comunale sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) le salme di persone che, ovunque decedute, hanno residenza nel Comune;

c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;

e) i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate; Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

2. In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura, dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 37 – INUMAZIONI

1. Le aree destinate alle inumazioni sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato.
5. Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.
6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.
7. La Giunta Comunale a seconda delle esigenze potrà disporre di destinare campi comuni o porzioni di essi per l'inumazione di salme di persone di altre religioni.

ART. 38 – FERETRI PER INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, da seppellirsi in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Le casse di legno dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 75 D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07.02.2002.

ART. 39 – CIPPI, LAPIDI ED ALTRE PRESCRIZIONI PER INUMAZIONI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, vengono indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 285/90.
3. Quando i familiari sostituiscono il cippo con la lapide, questa deve riportare nel retro ad una altezza di circa trenta centimetri dal suolo le indicazioni riportate sul cippo.
4. Le lapidi non possono essere collocate se non dopo un anno dalla data di inumazione, o comunque quando approssimandosi tale scadenza risultino essersi verificate le condizioni per evitare cedimenti del terreno.

5. Nel campo di inumazione le fosse non possono essere ricoperte per una estensione maggiore di un terzo della loro superficie.

6. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza degli intervalli di cinquanta centimetri tra fossa e fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 40 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCULI, DEGLI OSSARI E DELLE NICCHIE CINERARIE

1. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti; ogni manufatto deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, della cassetta o dell'urna.

2. La struttura del manufatto, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie, devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune e a spese del privato.

4. La chiusura può essere anche realizzata con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. La chiusura degli ossari e delle nicchie cinerarie a discrezione del concessionario può avvenire come quella del loculo di cui ai precedenti commi o semplicemente con la posa della lapide in marmo come previsto al punto 13.2. della succitata Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993. A seguito di una traslazione, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie lasciate libere, devono essere sempre richiuse con una lapide non scritta o con muratura intonacata.

ART. 41 – FERETRI PER TUMULAZIONE

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07.02.2002.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 42 – TUMULAZIONI - SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Le salme possono essere tumulate nei loculi – nelle tombe in terra e fuori terra e nelle cappelle.

2. Nei casi di tumulazione è fatto obbligo, da parte del privato, di provvedere alla muratura.

3. Per le sepolture individuali in loculi, nicchie cinerarie e cellette ossario è concesso, con atto formale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento.

6. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano posti per sepolture individuali a tumulazione nei loculi, in cellette ossario trattandosi di resti ridotti in cassette, in nicchie cinerarie trattandosi di ceneri derivanti dalla cremazione di salme raccolte in apposite urne.

7. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie possono contenere un solo feretro. Solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

E' inoltre consentito, a titolo gratuito, l'introduzione di una cassetta metallica contenente i resti mortali e di urne cinerarie nei loculi, sia o meno presente un defunto, fino all'esaurimento della capienza; nonché l'introduzione, a titolo gratuito, nelle cellette ossario e nicchie cinerarie di ulteriori urne cinerarie fino all'esaurimento della capienza.

8. L'assegnazione dei loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie avviene su scelta dell'interessato o, in caso di presenza di salma, da parte dei parenti tra i loculi, le nicchie cinerarie o le cellette ossario disponibili.

9. Nel caso di ridotta disponibilità di loculi ed in attesa di nuove costruzioni, il Responsabile del servizio provvederà ad assegnare i loculi solamente in caso di decesso.

10. - I loculi cimiteriali sono dati in concessione per anni 50 dalla data della concessione stessa;

- Le cellette ossario sono date in concessione per anni 70 dalla data della concessione stessa;

- Le nicchie cinerarie sono date in concessione per anni 70 dalla data della concessione stessa;

Negli atti di concessione di loculi e cellette ossario in cui è indicato " ... allo scadere di ogni trentennio, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamenti a quel momento in vigore, il concessionario dovrà richiedere la riconferma che verrà accordata dietro versamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza " è da intendersi "... allo scadere di 50 anni..."

11. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona prevista dalla concessione e non può pertanto essere trasferito o ceduto a terzi in alcun modo né a qualsiasi titolo, fatto salvo la possibilità dell'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nei loculi, e di ulteriori urne cinerarie nelle cellette ossario e nicchie cinerarie, sia o meno presente il defunto, fino all'esaurimento della capienza. E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.

Rispetto al diritto sopra richiamato, in ogni loculo è consentita la collocazione a titolo gratuito, in relazione alla capienza, di una o più cassette di resti mortali e urne cinerarie contenente i resti o ceneri del coniuge, del convivente more uxorio, degli

ascendenti in linea retta, di consanguinei in linea retta di primo grado (figli), del medesimo defunto tumulato nel singolo loculo.

Rispetto al medesimo diritto sopra richiamato, nei loculi individuali, cellette ossario e nicchie cinerarie, i resti/ceneri potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora la salma originaria dovesse essere estumulata prima della scadenza della concessione, anche i resti mortali/ceneri ivi tumulate dovranno trovare altra collocazione.

Sulla lapide della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i defunti che vi hanno sepoltura.

12. Il concessionario ed i suoi aventi causa possono rinunciare, prima della scadenza naturale, alla concessione di sepolture individuali – loculi – cellette ossario o nicchie cinerarie - mediante retrocessione al Comune.

Per le retrocessioni di loculi – cellette ossario e nicchie cinerarie concessi e mai utilizzati verrà rimborsato il 50% del valore in essere al momento della retrocessione sempre che la stessa avvenga entro la scadenza naturale della concessione.

Per le retrocessioni di loculi – cellette ossario e nicchie cinerarie concessi ed utilizzati verrà rimborsato il 30% del valore in essere al momento della retrocessione anticipata.

Non verrà riconosciuto alcun rimborso per sepolture concesse da più di 30 anni o utilizzati da più di 30 anni.

I loculi le cellette ossario e le nicchie cinerarie retrocessi saranno assegnati allo stesso prezzo di quelli nuovi in vigore al momento della richiesta. Saranno a carico del Comune le spese di riparazione o sostituzione delle lapidi di chiusura eventualmente danneggiate o utilizzate.

13. Alla scadenza della concessione a tempo determinato i loculi le cellette ossario e le nicchie cinerarie tornano a disposizione del Comune che potrà assegnarli a nuovi concessionari .

Nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi causa.

14. Le salme saranno estumulate e le ossa raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro, fra i parenti che vi abbiano interesse, diano specifiche indicazioni. Se le salme non sono completamente decomposte, devono essere interrate in una fossa nel campo comune a ciò destinata o avviate alla cremazione.

9. Le concessioni a tempo determinato, alla loro scadenza e su richiesta dei familiari, possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero.

10. In caso di rinnovo della concessione le salme saranno conservate nella loro sepoltura fino alla scadenza fissata. Il rinnovo verrà concesso con tariffe pari al 50% del valore di concessione stabilito con deliberazione di Giunta Comunale e vigente al momento.

ART. 43 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per

l'edificazione di una sepoltura, quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive o in caso di mancanza dei requisiti richiesti ad essere tumulati in una concessione privata.

2. Il responsabile del procedimento può concedere la tumulazione provvisoria di salma in sepoltura privata, nella quale la stessa non ha diritto ad essere sepolta secondo quanto previsto all'art. 64, quando vi sia richiesta scritta degli interessati e l'assenso del concessionario. La tumulazione provvisoria potrà avere durata di sei mesi e rinnovabile al più per altri sei mesi.

Allo scadere del tempo previsto, la tumulazione provvisoria può risolversi nei modi seguenti:

- la salma viene tralata in altra sepoltura

- la salma può rimanere nella medesima sepoltura mediante la procedura della retrocessione di un posto, da parte del concessionario, e della successiva riassegnazione del posto medesimo destinato a raccogliere i resti mortali della salma che altrimenti non avrebbe diritto di sepoltura.

In tal caso la valutazione del posto o dei posti retrocessi e successivamente riassegnati verrà effettuata nei modi previsti all'art. 72 comma 5.

3. La tumulazione provvisoria può avvenire anche nelle aree cimiteriali di proprietà del Comune.

4. Non appena sia possibile la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma.

5. Qualora gli interessati non provvedano entro tre anni dalla data della tumulazione provvisoria, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune.

ART. 44 – SPESE PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

1. Salvo i casi di funerali a carico del Comune, per l'inumazione e la tumulazione è dovuto il pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario.

ART. 45 – FUNERALI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di qualità comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e la successiva inumazione nel campo comune come previsto all'art. 23.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati appositamente fornite e dichiarate dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

3. Qualora, a seguito di volontà testamentaria il Comune diventa erede universale nei confronti del defunto, il funerale sarà totalmente a carico dell'Ente, in forma dignitosa.

4. Il Comune si farà carico dell'esecuzione del funerale in forma dignitosa anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ma potrà

rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.

ART. 46 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità o per almeno cinque anni.

ART. 47 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione previa istanza presentata dal parente del defunto il quale è tenuto a dichiarare d’agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.

3. Salvo i casi disposti dall’Autorità Giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.02 e fino all’emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell’art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni, occorrerà richiedere preventivo parere al competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L.; se la morte non è dovuta a malattia infettiva contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l’esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso delle esumazioni straordinarie. Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 48 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.02 e fino all’emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell’Ordinanza del Sindaco di cui all’art. 46 prima di essere definitivamente depositate nell’ossario comune. I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione. In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti e

disporre delle ceneri come previsto dagli art. 55-56-57-58 del presente Regolamento. Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno essere poste in loculi, cellette ossario ossari o urne cinerarie di parenti sepolti nel cimitero comunale nel rispetto di quanto previsto all'art. 42 del presente Regolamento.

3. Le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto.

4. Nelle esumazioni ordinarie, se la salma non è completamente decomposta, il Comune potrà interrirla in una fossa nel campo comune, a meno che coloro, tra i parenti che vi abbiano interesse, diano diverse specifiche indicazioni.

5. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 49 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza di cui all'art. 74, possono essere effettuate, per la riduzione in resti, dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla sepoltura.

2. Le salme non mineralizzate nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumate nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere o cremate, a meno che coloro, tra i parenti che vi abbiano interesse, diano specifiche indicazioni.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di permanenza nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le stesse modalità previste al comma 2 del precedente art. 48.

5. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 50 – DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 51 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Si applicano alle estumulazioni per ordine dell’Autorità Giudiziaria e quelle destinate alla cremazione, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di istanza presentata dal parente del defunto il quale è altresì tenuto a dichiarare d’agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 47 per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all’emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 52 – TRASLAZIONI E RIDUZIONI IN RESTI

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell’anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Nell’ambito di ciascun cimitero la traslazione di una salma è consentita per la successiva tumulazione in sepolture di famiglia.

ART. 53 – AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni o le traslazioni, a richiesta di privati, sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune sulla base di una istanza da presentarsi allo stesso ufficio unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazioni debbono essere effettuate dal Comune o da suo delegato.

ART. 54 – FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:

- a) elementi normativi di base e cenni storici;
- b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture;
- c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell’ambito dell’attività cimiteriale;
- d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione,
- e) rapporti con i dolenti e con il pubblico.

3. i corsi di formazione devono precedere il superamento di un esame di verifica finale.

CAPO VI

CREMAZIONE – MODALITA' DI CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

ART. 55 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al Responsabile de Servizio competente o all'impiegato a ciò delegato dal Responsabile del Servizio in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. In questo caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. (per cremazione riferimento al DPR 285/1990 e circolare n. 24 in data 24.06.1993).

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con la firma legalizzata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti

escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non è portatore di stimolatore cardiaco o di apparecchi simili, ai sensi dell'art. 79 d.p.r. 10.09.1990 n. 285. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per eventuali profanazioni.

4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno trenta, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso in cui non si presenti la famiglia e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco dispone con propria ordinanza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

6. la cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

ART. 56 – LUOGHI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007). La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.

a) Tumulazione:

- La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;

- la durata della tumulazione nel loculo è prevista in 50 anni dalla data di concessione del loculo;

- la durata della tumulazione nella celletta ossario o nella nicchia cineraria è prevista in 70 anni dalla concessione; per quelle precedentemente assegnate aventi scadenza diversa, sempre considerando la data della tumulazione dei resti o delle ceneri, permangono le scadenze indicate in concessione;

- la tumulazione in sepoltura di famiglia per quelle di nuova concessione per anni 70, per quelle precedentemente concesse la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;
- nel campo comune per la durata di 10 anni;
- deposito delle ceneri nel cimitero comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale saranno individuate con successivo provvedimento da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale.

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nel successivo art. 58 e dalla Legge Regione Piemonte 20/2007.

ART. 57 – CINERARIO COMUNE – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. Nel Cimitero del Comune sarà predisposto un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune sarà costituito da apposita area a ciò destinata di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. n. 285/1990 e realizzata in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nel cimitero del Comune verrà predisposto un giardino delle rimembranze, inteso come area definita e delimitata all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.

4. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune verrà effettuata dall'operatore cimiteriale.

5. La tumulazione, l'inumazione e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune sono soggette a versamento preventivo della medesima tariffa applicata in caso di tumulazione nella nicchia cineraria.

ART. 58 – AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla

maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della Legge Regione Piemonte. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Oleggio, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informativa, e che sarà aggiornato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 59 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dall'operatore del cimitero.

Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Oleggio ma il territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

ART. 60 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Per l’ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell’art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l’indicazione del titolo alla dispersione;
- b. i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l’indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c. il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all’Ufficiale di Stato Civile;
- d. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell’art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l’urna cineraria vuota viene conservata oppure consegnata al cimitero comunale che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- e. l’autorizzazione del proprietario dell’area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o dell’Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

ART. 61 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

- a. nell’alveo del fiume Ticino;
- b. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- c. nel cinerario comune di cui all’art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- b. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- c. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- d. nei fiumi (non sono equiparate le rogge ed i canali);
- e. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
- f. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
7. E' vietata la dispersione al vento.
8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lett. f Legge 130/2001).

ART. 62 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge Regione Piemonte n. 20/2007, è realizzata nel cimitero apposita targa, collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto ed il luogo di dispersione delle ceneri a cura e spese dei familiari.

ART. 63 – REGISTRI CIMITERIALI

L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri, del defunto ed il luogo di conservazione e le eventuali, successive variazioni.

CAPO VII

SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONE DI AREE – OBBLIGO DEI CONCESSIONARI – ESTINZIONE – RINUNCIA – REVOCA – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – COSTRUZIONI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

ART. 64 – CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed a Enti l'uso di aree cimiteriali, sulle quali i concessionari possono costruire tombe interrate, o cappelle a porticato e fuori terra per famiglie e collettività. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di cui all'apposito tariffario o secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.

Queste sepolture private sono riservate esclusivamente all'uso:

- del concessionario;
- al suo coniuge;

- ai suoi fratelli e sorelle consanguinee;
- ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta in qualsiasi grado;
- ai suoi affini di 1° grado (suoceri – generi e nuore);
- e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare. Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica.

2. Chi risulta già concessionario o erede legittimo di un'area cimiteriale per ottenere una nuova concessione all'interno dello stesso cimitero deve presentare istanza di rinuncia al precedente provvedimento concessorio .

3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali e il permesso a costruire dovrà essere rilasciato dal competente Ufficio Tecnico/Urbanistico nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

4. Le aree cimiteriali destinate ad aiuole cimiteriali, cappelle a porticato, cappelle fuori terra o tombe interrato possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni;

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie trasmettono la concessione per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro anche in assenza dell'espressione testamentaria.

ART. 65 – DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni di aree per sepolture private vengono rilasciate a tempo determinato per la durata di anni 70.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo della precedente concessione, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale ed in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

3. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eccedente i novantanove anni anteriormente rilasciate conservano la loro validità; tuttavia le concessioni a tempo determinato per più di novantanove anni possono essere revocate quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma nel caso che si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 66 – DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, nonché ai loro ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli e sorelle consanguinee, al coniuge del concessionario, agli affini di 1° grado del concessionario e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica.

Il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il seppellimento degli altri parenti, affini e persone come sopra specificati è necessario il consenso del concessionario e, se deceduto, del coniuge e di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta.

Hanno altresì diritto d'uso coloro che risultano nominati eredi universali tramite testamento regolarmente registrato.

Per le concessioni ad Enti la sepoltura è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione

Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario e, se deceduto, di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta e del coniuge, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario o conviventi con lo stesso.

La richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la convivenza o le benemerienze acquisite nei confronti del concessionario con allegata, ove possibile, idonea documentazione. L'accoglimento della richiesta di cui al presente comma sarà disposto dal Responsabile del Servizio.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 67– SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE PRIVE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE

1. Nelle sepolture private collettive prive di documentazione comprovante la titolarità dell'area cimiteriale si autorizza la tumulazione delle salme, nel rispetto dell'art. 64 del presente regolamento, nel caso in cui i familiari riescano a dimostrare o dietro dichiarazione autocertificata la presenza di salme appartenenti alla propria famiglia o quanto meno mediante presentazione di qualsiasi atto o scritto rilasciati da parte del

Comune attestanti autorizzazioni per trapassi, esecuzioni di lavori di manutenzione o altra natura.

In tal caso le sepolture private, previa verifica espletata dal competente Ufficio comunale, saranno considerate come di fatto concesse salvo prova documentata contraria.

ART. 68 SEPOLTURE PERPETUE: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Nelle sepolture private collettive perpetue può essere consentita, a richiesta dei familiari indicati nell'art. 64, l'esumazione o l'estumulazione di ogni salma trascorsi trenta anni dalla data di morte, per essere ridotta in resti.

I resti devono essere raccolti in cassette e conservati nella stessa sepoltura.

2. Nelle sepolture private individuali è consentita la riduzione in resti della salma, trascorsi trenta anni dalla data di morte, o la cremazione a richiesta dei familiari così come indicato negli artt. 16 e 55.

ART. 69 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Con l'atto della concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi; tra cui quello di costruire la sepoltura entro il tempo determinato di anni 5, pena la decadenza della concessione. In tal caso la decadenza potrà essere pronunciata dalla Giunta Comunale senza l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 74 del presente regolamento, con la restituzione del 50% della somma versata.

2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

3. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano regolatore cimiteriale.

4. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.

6. I concessionari della sepoltura privata per successione mortis causa possono farne uso come previsto dal precedente art. 66, e nella loro qualità di aventi causa del concessionario originario assumono tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'atto di concessione compresi quelli di cui all'art. 88 del presente Regolamento.

7. Gli obblighi di manutenzione della sepoltura privata fanno carico al concessionario o a ciascuno dei concessionari. Al momento in cui questa si renda necessaria, può essere richiesta e pretesa dal Comune per intero a carico anche di un solo dei concessionari, impregiudicate le sue ragioni nei confronti degli altri concessionari.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a concessione perpetua, gli eredi legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio competente del Comune entro 6 mesi dalla data di decesso e, comunque, qualora il decesso sia avvenuto da tempo, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale legale rappresentante della concessione, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nei confronti del Comune stesso.

9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli Uffici Comunali esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo, che assumono la qualità di concessionari.

10. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi, scegliendo in base all'età, e al luogo di residenza più vicino al Comune di Oleggio, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e ferma restando la titolarità della stessa da parte di tutti gli aventi diritto.

11. Per l'aggiornamento dell'intestazione non è dovuto alcun canone di subentro.

12. Nel caso in cui trascorrono 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede all'avvio della procedura di decadenza.

13. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione perpetua, disponendo delle salme ivi tumulate o inumate nei limiti e modalità previsti dal presente Regolamento.

14. Per le concessioni di sepolture private a tempo determinato, valgono gli stessi obblighi e disposizioni previste, di cui ai commi precedenti del presente articolo.

ART. 70 – SUBENTRO DI CONCESSIONARIO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. In caso di assenza di eredi legittimi accertato con avviso posto all'Albo pretorio del Comune di Oleggio, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre – novembre – dicembre), anziché pronunciarne la decadenza il Comune potrà autorizzare a diventare nuovi concessionari con diritto al seppellimento:

- i discendenti non rientranti nei limiti di parentela previsti;
- i non discendenti del primo concessionario ma con discendenti o ascendenti in linea retta e in linea collaterale sepolti nella tomba;
- i non discendenti dei soggetti di cui ai punti precedenti che provino con documentazione inequivocabile di essere stati conviventi del concessionario o suoi discendenti, o che abbiano acquisito particolari benemerienze dimostrabili con atto scritto, nei confronti del concessionario o suoi discendenti e in ogni caso di essersi occupati della manutenzione della tomba nel tempo;

che richiedano per iscritto di voler utilizzare la tomba e di occuparsi della manutenzione, previo pagamento di un canone di subentro da quantificarsi in base a criteri demandanti di volta in volta alla Giunta Comunale che dovrà altresì stabilire se applicare una riduzione del canone di subentro in base ai loculi ancora disponibili e alle condizioni di manutenzione della tomba.

3. L'assenza di eredi legittimi di una concessione di sepoltura privata può anche essere dichiarata mediante autocertificazione da coloro che richiedono di subentrarvi, di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 71 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione delle sepolture private viene inoltre ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dei precedenti articoli 66, 69 e 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ART. 72 – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE

1. Il diritto sulla sepoltura privata costruita sull'area non può essere trasferito dal concessionario, ferme restando le disposizioni sul diritto d'uso delle sepolture di cui all'art. 66.

2. Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti, il concessionario prima di avere iniziato la costruzione della sepoltura può sempre rinunciare alla concessione, ottenendo dal Comune il rimborso del 70% di quanto pagato come corrispettivo della concessione.

3. Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono chiedere al Comune, facendone legale e formale istanza, la retrocessione e/o rinuncia di concessione di sepoltura privata collettiva.

5. In tal caso il Comune rientrerà nel pieno suo diritto d'uso e di possesso dell'area o dei posti oggetto di rinuncia, acquisendo automaticamente le proprietà delle opere murarie costruite sul soprasuolo e nel sottosuolo.

Solo nel caso in cui ci fossero contemporaneamente alla retrocessione dei richiedenti dei posti o dell'area retrocessa, il Comune corrisponderà ai concessionari "quo antea" il prezzo dell'area o dei posti retrocessi in vigore al momento della retrocessione diminuito del 50%. Il rimborso avverrà previo atto del Responsabile del settore che

dovrà considerare sia la relazione tecnica, redatta da un funzionario individuato quale responsabile del procedimento, su cui basare la valutazione del reale stato di conservazione della tomba e le relative tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

6. Nell'atto formale di rinuncia gli interessati e quanti avranno diritto a disporre delle salme in base all'art. 16 del presente Regolamento, dovranno indicare la destinazione di tutte le salme della sepoltura privata a fronte del pagamento della tariffa per l'estumulazione o l'esumazione; in assenza di tali indicazioni il Comune provvederà d'ufficio in base alla normativa vigente.

ART. 73 – REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per motivate ragioni di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso a titolo gratuito, agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di adeguata sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova ubicazione, con caratteristiche analoghe a quella oggetto di traslazione.

3. Nella decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno sessanta giorni prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di novanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 74 – DECADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando si accerti che il concessionario e quanti avrebbero avuto diritto ad esservi tumulati ai sensi degli art. 64 e 66 del presente Regolamento sono deceduti e le loro salme sono state collocate in altra sepoltura;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando la costruzione di sepolture private collettive non sia stata iniziata nei termini di cinque anni dalla data di concessione dell'area;

d) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione creando palese stato di abbandono della erigenda sepoltura, nel termine di cinque anni dall'inizio dei lavori;

e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo e ciò sia espressamente previsto nell'atto di concessione;

g) quando la sepoltura privata risulta (a seguito di verbale di sopralluogo corredato da documentazione fotografica prodotto dai tecnici dell'Ufficio Cimiteri e in presenza del Responsabile di custodia del Cimitero) in grave stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi anche solo alla ordinaria manutenzione e pulizia della stessa;

h) quando sia trascorso il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione di cui al comma 12 dell'art. 69;

i) nel caso in cui si accerti la completa estinzione del ramo familiare.

2. La decadenza per le sepolture private è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale; per i casi di decadenza da concessioni di cui alle lettere c),d),g),h) del precedente comma, la deliberazione non può essere adottata se non trascorso il termine previsto dalla diffida notificata ai sensi di legge al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi causa, sempre che gli interessati non abbiano ottemperato a quanto ingiunto. Per le sepolture private individuali perpetue, nei colombari comunali, la decadenza avverrà automaticamente allorquando le stesse risultino inutilizzate e l'atto di concessione sia stato stipulato da più di 90 anni. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale accerterà, con apposito provvedimento, che ne esistano i presupposti.

3. La diffida a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, relativa alle lettere c) e d), deve indicare un termine massimo di due anni per la realizzazione della costruzione funeraria non ancora iniziata e sei mesi per l'inizio dei lavori, o altrimenti un termine massimo di un anno per l'ultimazione dell'edicola funeraria e tre mesi per la ripresa dei lavori. La diffida relativa alle lettere g) e h) deve indicare il termine massimo di sei mesi per gli adempimenti previsti.

4. Trascorsi i termini della diffida potrà essere pronunciata la decadenza della concessione che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale cosicché l'area ritorna in possesso del Comune.

5. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili previa diffida posta all'Albo pretorio del Comune di Oleggio, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre, novembre, dicembre), il Comune potrà pronunciare la decadenza. Tale prassi potrà essere adottata anche nei casi in cui risultino irreperibili i concessionari che non hanno ancora provveduto a costruire o ultimare la sepoltura privata.

6. Le eventuali salme tumulate o inumate nella sepoltura dovranno essere inumate nel campo comune per la loro completa mineralizzazione o cremate e disperse nel cinerario comune del Cimitero, oppure ancora ridotte in resti da collocarsi nell'ossario comune.

Nel caso trattasi di sepolture private collettive a concessione perpetua, dovranno invece essere collocate in apposito ossario/ cinerario da mantenersi nella sepoltura originaria con l'iscrizione dei nominativi dei precedenti concessionari ed eredi ivi tumulati.

7. La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione per anni 70 secondo l'ordine cronologico di richiesta

ed in base alle tariffe vigenti, con la clausola, pena l'immediata revoca, di mantenere intatto l'ossario/cinerario del precedente concessionario.

ART. 75–MANCATO RIMBORSO IN CASO DI DECADENZA

Verificandosi la decadenza da concessione di loculi individuali o di aree per sepolture private, nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi causa.

ART. 76 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

1. Per le sepolture private a tumulazione sotterranea o fuori terra la struttura portante deve essere costruita in cemento armato vibrato in modo da impedire qualsiasi infiltrazione.
2. Lo spessore delle pareti delle sepolture non deve mai essere inferiore a cm. 10.
3. Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei manufatti a sistema di tumulazione (loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie) è preferibile fare riferimento all'art. 76 del D.P.R. 285/90 e al punto 13.2 della circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e all. A DPGR N. 7/R del 08.08.2012. I loculi per adulto comunque devono avere internamente lunghezza netta non minore di cm. 220, larghezza netta non minore di cm. 75, altezza netta non minore di cm. 60.
4. I loculi devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo l'estumulazione di qualsiasi salma, senza coinvolgere i seppellimenti contigui.

ART. 77 – ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra tutti i concessionari o eredi aventi causa di aree per sepolture private devono richiedere Permesso di costruire che viene rilasciato dal Dirigente competente su conforme parere della Commissione locale per il Paesaggio e presentare la denuncia di inizio attività prevista per legge.
3. A tal fine devono presentare istanza corredata dalla descrizione dell'opera che si intende eseguire e dai disegni tecnici previsti dai vigenti regolamenti comunali. Qualora la richiesta pervenga da uno o parte dei concessionari, la stessa dovrà essere corredata da certificazione che i restanti concessionari sono d'accordo all'esecuzione dell'opera.
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura; questa non deve aver diretto accesso con l'esterno del cimitero;
5. Una copia del permesso di costruire è rimesso al responsabile del servizio di custodia del cimitero per essere conservata nel suo archivio.
6. I materiali da impiegarsi nelle opere murarie non possono essere introdotti all'interno del cimitero se non al momento del loro impiego.

ART. 78 – MODALITA' DEI LAVORI

1. Nel corso dei lavori i concessionari dovranno provvedere a che non avvenga alcun danno alla proprietà comunale o privata e non se ne occupi indebitamente una sua parte.

2. I lavori non devono essere sospesi senza una legittima ragione e non devono protrarsi oltre il termine prefisso; alla loro ultimazione non devono essere lasciati sul luogo ingombri di sorta.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del Servizio Cimiteri del Comune.

ART. 79 – LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per lavori di ordinaria manutenzione di genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di custodia del cimitero che autorizzerà contestualmente l'accesso al cimitero degli operai e dei mezzi d'opera, comprese le ditte che svolgeranno i lavori di cui al comma 1 dell'art. 73 del presente Regolamento.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 80 – RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario solo a completa ultimazione dell'opera. Il Comune può trattenere in tutto o in parte la cauzione a titolo di rimborso per il ripristino dei danni eventualmente arrecati nel corso dei lavori alla proprietà comunale o privata nell'interno del cimitero.

ART. 81 – RECINZIONE DI AREE

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'Impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di custodia del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nell'autorizzazione del Responsabile del servizio di

custodia del cimitero, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 82 – INTRODUZIONE E DEPOSITO

1. E' permessa la circolazione di veicoli alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di custodia del Cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

ART. 83 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Custodia del cimitero.

ART. 84– PRESCRIZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 85 – VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteri – Ufficio Tecnico del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il tecnico responsabile della progettazione ed esecuzione delle opere di cui al punto precedente assevera, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere, qualsiasi esse siano, nelle sepolture private e consegna all'ufficio di custodia del cimitero l'attestato o il certificato di agibilità della struttura.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

ART. 86 – LAPIDI PER LOCULI

1. Sulle chiusure dei loculi una volta tumulata la salma, si devono collocare lapidi di marmo, granito o altra pietra, di buona qualità, senza difetti e di durata non precaria, di altezza e larghezza corrispondente a quella dei loculi. Sulla lapide, a cura del richiedente la concessione, dovranno obbligatoriamente essere indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile.

2. La manutenzione della struttura dei colombari è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 87 – AIUOLE E CAMPI COMUNI

1. E' vietata sulle sepolture individuali a inumazione dei campi comuni qualsiasi aiuola o recinzione;

2. In luogo dell'aiuola, e previa autorizzazione del Responsabile di custodia del cimitero, possono essere collocati in adiacenza al monumento commemorativo di cui al comma 5 dell'art. 37 del presente Regolamento, vasi di fiori o di piantine.

ART. 88 – MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1. Spetta ai concessionari, ai loro discendenti, eredi e legatari, provvedere per tutta la durata della concessione a conservare le sepolture private, in ogni loro parte, in decoroso stato di manutenzione, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate, alla conservazione dei tumuli in terra ed alla pulizia delle tombe e dei monumenti. Gli altri familiari del concessionario, non contemplati tra quelli sopra indicati, non hanno alcun obbligo nei confronti del Comune in merito a tale manutenzione.

2. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non ottemperino a quanto previsto dal precedente comma in modo tale da determinare condizioni di grave degrado, il Comune, previa diffida, provvede all'esecuzione delle opere a spese dei suddetti proprietari.

3. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili il Comune può attuare la procedura di decadenza di cui al precedente art. 70.

ART. 89 – MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE

Il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia dei vialetti e marciapiedi e provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni.

ART. 90 – RIMOZIONE DELLE LAPIDI

1. Il Comune ha la facoltà di disporre la rimozione di lapidi e di altri ornamenti funebri che siano ritenuti indecorosi per ragioni di estetica, di decenza o di igiene; ha altresì facoltà di far cancellare o correggere le iscrizioni funebri erronee o indecorose. Può inoltre provvedere alla rimozione o alla ricostruzione di monumenti e strutture pericolanti facenti parte di sepolture private che si trovino in stato di incuria o di abbandono, con addebito delle spese al concessionario, o eventualmente ai suoi eredi e aventi causa.

ART. 91 – APPLICAZIONE ESTENSIVA

1. La Giunta Comunale dispone in merito ad eventuali istanze di privati che comportino applicazioni estensive o per analogia delle norme del presente regolamento.

ART. 92 – ORARIO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzo segnale acustico.
4. La visita del Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 93 – DISCIPLINA D'INGRESSO

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
3. La circolazione di veicoli privati all'interno del Cimitero è vietata, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 94 – DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo (ravvisabile dal responsabile di custodia del Cimitero) ed in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria;
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dal parente del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di custodia del Cimitero;
- n) qualsiasi attività commerciale;
- o) qualsiasi forma di pubblicità.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo autorizzazione contraria.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 95 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dal luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile di custodia del Cimitero.

3. Di norma per le esequie l'accompagnamento di banda musicale è concesso senza preventiva autorizzazione fino all'ingresso del Cimitero, Per i riti funebri per i quali i parenti intendono chiedere che la banda stessa prosegua anche all'interno del Cimitero, dovrà essere formulata motivata richiesta al Sindaco, al momento della prenotazione del funerale, e indicata la tipologia di musica che si intende far eseguire nonché la rispettiva durata. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora si possano riscontrare interferenze ed eventuali ritardi rispetto alla normale programmazione di altri funerali o presumere che il corteo possa assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

ART. 96 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile di custodia del Cimitero in relazione al carattere del Cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile di custodia del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari

del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

6. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 99.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi in vasi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui e che non creino alcuna forma di pericolo.

ART. 97 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile di custodia del Cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutto il Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. Nelle sepolture private (aree cimiteriali, cappelle a porticato ecc.) è vietata la piantumazione di specie arboree, le piante o gli arbusti ornamentali che fuoriescono dalla proiezione del lotto, che ostruiscano passaggi o che arrechino danno ai lotti limitrofi, potranno essere potati o se del caso estirpati, senza alcun preavviso al proprietario e a insindacabile giudizio del responsabile di custodia del Cimitero, e le relative spese eventualmente poste a carico del concessionario.

ART. 98 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile di custodia del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, e che in qualche forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 99 – CAUTELE

1. Chi richiede un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 100 – SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.
2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

ART. 101 – INFORMAZIONI AI CITTADINI

1. Il Comune di Oleggio promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate altresì mediante il sito internet del Comune di Oleggio.